



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“ARTURO BENEDETTI MICHELANGELI”
Via Dante Alighieri , 10 – 20084 LACCHIARELLA (MI)
Cod. Meccanografico MIIC88200X – Cod. Fiscale 80124710155
☎ 02/9008096 - ☎ 02/90030428
✉ miic88200x@istruzione.it
miic88200x@pec.istruzione.it
www.iclacchiarella.gov.it

CIG: ZC1219AC24

Lacchiarella li 16/02/2018

OGGETTO: Contratto di prestazione d’opera intellettuale per incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed adempimenti previsti dal D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, attuazione dell’art. 1 della legge 03/08/2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

FRA

L’Istituto Comprensivo Statale “Arturo Benedetti Michelangeli” Via Dante Alighieri n.10 – 20084 – Lacchiarella, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof. Andrea Ventura – nato il 02/07/1974 a Pavia (C.F.: VNTNDR74L02G388O) domiciliato per la sua carica presso l’Istituto di cui sopra - C.F.:80124710155 – (di seguito indicato per brevità come Cliente)

E

La Società WTD Ambiente e Sicurezza Srl, con sede in Largo Europa, 106 – 15057 Tortona (Alessandria), Codice Fiscale e Partita IVA 02274020060, nella persona del Procuratore dr. Giancarlo Adolfo Sartoris, (di seguito indicata per brevità WTD)

Premesso

Che l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 consente la stipulazione di contratti di prestazione d’opera ad esperti per particolari attività;
Che l’art. 32 del D.Lgs. 81/08 prevede il conferimento dell’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione a esperti esterni;
Che tali interventi sono stati approvati da C.I.;
Che i suddetti interventi prevedono prestazioni professionali specialistiche di esperti anche esterni all’Istituzione scolastica;
Visto il dispone di cui al prot. 815/U del 14/02/2018 in cui la società WTD viene individuata quale affidataria del servizio di prevenzione e protezione;
Che i predetti interventi saranno finanziati con i fondi disponibili per la formazione e sicurezza;
Che il dr. Giancarlo Adolfo Sartoris individuato come esperto, possiede i requisiti di cui all’art. 32 del D. Lgs 81/08 e non si trova in regime di incompatibilità tale da impedire l’effettuazione della prestazione professionale oggetto del presente contratto;
Che il direttore amministrativo ha curato l’attività istruttoria di competenza;

si conviene e si stipula

il presente contratto di prestazione ed opera intellettuale di cui le premesse costituiscono parte integrante valevole per il periodo dal 16/02/2018 al 15/02/2019.



Art. 1

La società WTD Ambiente e sicurezza Srl si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento degli interventi previsti dall'offerta e nell'assunzione dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione nella persona del dr. Giancarlo Adolfo Sartoris, previsto dall'art. 17 punto b. del L. Lgs. 81/08.

Art. 2

Tutto quanto non espressamente citato all'art. 1 non costituisce oggetto del presente contratto e dovrà costituire oggetto di un accordo separato, a condizione tecniche ed economiche da definire fra le parti.

Art. 3

La società WTD svolgerà la propria attività per l'adempimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 e dalle disposizioni di legge in materia di tutela e della sicurezza dei lavoratori.

Tale attività consiste in particolare:

L'assunzione dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

La revisione del documento di valutazione dei rischi;

La revisione del piano di emergenza;

La formazione degli addetti;

Il servizio di assistenza per gli adempimenti del datore di lavoro.

I dettagli e le modalità con cui verranno effettuate tali attività saranno concordati tra le parti nel corso delle riunioni di coordinamento.

A fronte di tale attività il Cliente si impegna a corrispondere il corrispettivo di € **1.400,00** (MILLEQUATTROCENTO,00) comprensivo d'IVA e di ogni altro onere previsto dalla legge.

Le attività di formazione sono da intendersi IVA esente ai sensi dell'art. 14 comma 10 L. 24/12/93 n. 537.

Il corrispettivo si intende comprensivo delle prestazioni professionali e delle spese che WTD dovrà sostenere per l'espletamento dell'incarico.

Art. 4

Al termine di ogni trimestre la società WTD emetterà fattura elettronica per un importo pari ad un quarto del corrispettivo di cui all'art. 3.

Il Cliente provvederà al pagamento a 30 giorni dalla data di emissione della fattura elettronica.

Art. 5

Il Cliente si impegna a fornire alla società WTD tutte le informazioni e la documentazione necessarie per lo svolgimento dell'incarico affidato, secondo quanto richiesto da quest'ultima inizialmente o nel corso dello svolgimento dell'incarico.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla società WTD nel caso in cui il Cliente fornisca informazioni insufficienti o non veritiere.

Nel caso in cui la mancanza di collaborazione da parte del Cliente renda necessaria l'effettuazione di maggiori prestazioni o di spese aggiuntive a carico della società WTD, questa notificherà in forma scritta al Cliente, quindi provvederà al completamento dell'incarico fatturando tali oneri in aggiunta al corrispettivo previsto dall'art. 3.

Le parti stabiliscono che non sarà da considerare all'interno di quanto previsto al paragrafo precedente l'acquisizione diretta di informazione o di documentazione da parte della società WTD nei confronti delle Amministrazioni locali proprietarie degli immobili utilizzati dalla Cliente.



Art. 6

La società WDT ed i suoi collaboratori a qualunque titolo sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso dello svolgimento dell'incarico.

L'inosservanza di quanto sopra conferisce al Cliente la facoltà di sollevare la società WDT dall'incarico, fatto comunque salvo il proprio diritto di tutelare i propri interessi nelle sedi e nei modi ritenuti più opportuni.

In particolare il Cliente conferma di essere stato informato della raccolta dei dati, secondo quanto previsto dall' art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

Art. 7

Nel caso in cui per ragioni di forza maggiore o comunque non imputabili a nessuna delle due parti l'incarico debba essere interrotto, la società WDT provvederà a fatturare le prestazioni sino ad allora effettuate, con un criterio di proporzionalità rispetto al corrispettivo di cui all'art. 3.

Nel caso in cui la responsabilità dell'interruzione dell'incarico sia da ascrivere al Cliente, per mancanza di collaborazione o per altri motivi documentati e notificati, la società WDT provvederà a fatturare le prestazioni sino ad allora effettuate, secondo quanto previsto dal comma precedente, maggiorate del 20% a titolo di penale.

Art. 8

Nel caso in cui nel corso dello svolgimento dell'incarico vengano a variare le norme regolanti in tutto o in parte aspetti compresi nel presente incarico professionale, le parti concorderanno le modalità per l'effettuazione dell'incarico alla luce delle nuove norme o, in alternativa, decideranno di interrompere la collaborazione.

In tal caso la società WDT provvederà a fatturare le prestazioni sino ad allora effettuate con un criterio di proporzionalità rispetto al corrispettivo di cui all'art. 3.

Art. 9

Eventuali innovazioni o modifiche rispetto a quanto concordato nel presente accordo dovranno essere concordate fra le parti.

Art. 10

Il Cliente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti alla società WDT per l'espletamento del proprio incarico professionale, raccolti secondo le modalità ed i principi contenuti nell'art. 11 del D. Lgs. 196/2003.

Viene, inoltre, convenuto fra le parti che i dati raccolti ai fini dell'adempimento del contratto non contemplano dati, quali previsti dall'art. 17 del provvedimento citato, cioè dati che presentano "rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato".

In particolare con la sottoscrizione del contratto il Cliente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati (art. 23 D. Lgs. 196/2003).

La consulente è tenuta a rispettare quanto previsto dall'art. 25 di tale provvedimento in merito al divieto di comunicazione e diffusione: in particolare la società WDT si impegna a garantire la totale riservatezza e la inaccessibilità a terzi di tali dati, a meno di consenso esplicito dato dalla Cliente, esclusivamente nella persona del Dirigente Scolastico – datore di lavoro.

Il trattamento dei dati da parte della consulente sarà effettuato nel rispetto dei requisiti di sicurezza dei dati e dei sistemi previsti dal Titolo V del provvedimento citato.

In particolare i dati non saranno utilizzati per fini diversi da quelli previsti nell'ambito del presente incarico professionale senza il preventivo consenso scritto del Cliente.

Art. 11

Qualsiasi controversia concernente il presente incarico o collegata allo stesso, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, il cui valore, calcolato secondo i



criteri stabiliti dall'art. 26 del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le parti dichiarano di conoscere e accettare, non ecceda € 51.645,69 (pari a cento milioni di lire), la controversia sarà risolta secondo la procedura di Arbitrato rapido ADR-PIEMONTE prevista dalla parte IV del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, da un arbitro unico, nominato conformemente a tale Regolamento, che deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.

Art. 12

Il presente contratto si compone di n. 4 (quattro) pagine, redatto in duplice originale per ciascuna parte contraente.

Ai sensi e per gli effetti di legge, le parti dichiarano di aver letto le clausole ed i patti contenuti negli articoli del presente contratto e di approvarli.

Per accettazione e conferma

IL RESPONSABILE S.P.P.

Dott. Giancarlo Adolfo Sartoris

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Andrea Ventura)

